

CAMERA DEI DEPUTATI ^N 2009

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 17 gennaio 1978 (Stampato n 1034)

PRESENTATO DAL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(DONAT-CATTIN)

Conversione in legge del decreto-legge 3 dicembre 1977,
n 886, concernente il termine per la presentazione delle
istanze per conseguire l'autorizzazione all'esercizio del
commercio ambulante

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 19 gennaio 1978*

DISEGNO DI LEGGE

ART 1

È convertito in legge il decreto-legge 3 dicembre 1977, n 886, concernente il termine per la presentazione delle istanze per conseguire l'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante

ART. 2.

Nell'articolo 9 della legge 19 maggio 1976, n. 398, al primo comma, le parole « due rappresentanti dei commercianti in sede fissa designati dall'organizzazione sindacale a carattere generale dei commercianti regionalmente più rappresentativa » sono sostituite con le altre: « due rappresentanti dei commercianti in sede fissa designati dalle organizzazioni sindacali a carattere generale dei commercianti regionalmente più rappresentative ».

Decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 886, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 336 del 10 dicembre 1977.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di fissare un nuovo termine per la presentazione delle istanze previste dall'articolo 12 della legge 19 maggio 1976, n. 398, per conseguire l'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

DECRETA:

Art. 1.

La presentazione, da parte dei venditori ambulanti, della istanza prevista dall'articolo 12 della legge 19 maggio 1976, n. 398, può essere effettuata entro il 30 giugno 1978.

Sono efficaci le istanze presentate dopo il 27 giugno 1977.

Art. 2. /

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO